

DETERMINAZIONE N. 83 del 17 LUG. 2019

**Oggetto:** Regolamento per l'utilizzo della Foresteria dell'Inps

**ORGANO MUNITO DEI POTERI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
(ex D.I. 14/3/2019)**

**Visto** il DPR 30 aprile 1970 n. 639;

**Vista** la Legge 9 marzo 1989 n. 88;

**Visto** il Decreto Legislativo del 30 giugno 1994 n. 479 e successive modifiche e integrazioni;

**Visto** il D.P.R. 24 settembre 1997 n. 366;

**Visto** il decreto legge 28 gennaio 2019 n.4 e in particolare l'art. 25, comma 2 che prevede che *"In fase di prima attuazione.....nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del Consiglio di amministrazione, per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa degli Istituti, con apposito decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere nominati i soggetti cui sono attribuiti i poteri, rispettivamente, del Presidente e del consiglio di amministrazione, come individuati nelle disposizioni del presente decreto"*;

**Visto** il Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 14 marzo 2019 con il quale – nelle more del perfezionamento della procedura di nomina del nuovo Presidente e del consiglio di amministrazione dell'Istituto nazionale della Previdenza sociale – per consentire il corretto dispiegarsi dell'azione amministrativa dell'INPS, sono stati attribuiti al prof. Pasquale Tridico i poteri del Presidente e del Consiglio di amministrazione, così come individuati nel novellato art. 3 commi 3 e 5 del D.Lgs. 479/1994 e nominato suo vice il dott. Adriano Morrone;

**Vista** la legge 28 marzo 2019 n. 26 di conversione, con modificazioni, del citato decreto legge 4/2019;

**Visto** il D.M. del 13 gennaio 2017 con il quale la dott.ssa Gabriella Di Michele è stata nominata direttore generale dell'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale;

**Visto** il Regolamento di organizzazione dell'Istituto adottato con determinazione presidenziale n. 89 del 30 giugno 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** l'Ordinamento delle funzioni centrali e territoriali dell'INPS adottato con determinazione presidenziale n. 110 del 28 luglio 2016, come modificato da ultimo con determinazione presidenziale n. 125 del 26 luglio 2017;

**Visto** il Regolamento per l'Amministrazione e la Contabilità dell'INPS, approvato dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione n. 172 del 18 maggio 2005;

**Vista** la Determinazione presidenziale n. 135 dell'8 novembre 2018, che ha disposto il cambio di destinazione d'uso, da reddito a strumentale, dell'unità immobiliare ad uso residenziale di proprietà dell'Istituto sita in Roma, Corso Vittorio Emanuele II n. 326 (Foglio 484, particella 22 sub 505) e dell'annesso box auto, sito in via Paola n. 9 (Foglio 484, particella 22 sub 40);

**Rilevato** che le caratteristiche della suddetta unità immobiliare consentono un utilizzo della medesima come Foresteria dell'Istituto e che si rende, quindi, necessario disciplinarne l'uso mediante l'adozione di un apposito regolamento contenente i criteri e le modalità per la fruizione della stessa da parte dei destinatari del servizio;

**Tenuto conto** che la Foresteria deve essere utilizzata esclusivamente ai fini dell'assolvimento di obblighi istituzionali, in conformità a criteri di stretta necessità e massima economicità;

**Ritenuto** pertanto che la Foresteria debba essere destinata ad ospitare, in via prioritaria e a titolo gratuito, gli Organi dell'Istituto, i Dirigenti di I e II fascia e i professionisti appartenenti ai Coordinamenti generali dell'Istituto;

**Preso atto** dell'opportunità di prevedere l'utilizzo della Foresteria dell'Istituto, in via residuale, ove la stessa risulti disponibile, da parte dei seguenti soggetti con rimborso delle spese sostenute:

- Docenti e/o ricercatori universitari italiani o stranieri e dipendenti di altri Istituti pubblici o privati che intrattengano con l'INPS attività di studio/ricerca nell'ambito di materie di competenza dell'Istituto;
- Titolari presso l'Istituto di borse di studio, assegni di ricerca, contratti di collaborazione, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico affidato;

**Tenuto conto** che gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per l'utilizzo dei locali della Foresteria saranno determinati con apposito provvedimento del Direttore generale;

**Preso atto** che i suddetti importi saranno imputati sul capitolo di bilancio 5E1309003 "recupero di spese per acquisto di beni di consumo e di servizi";

**Vista** la relazione predisposta sull'argomento dalla Direzione generale;

**Su proposta** del Direttore generale,

## **DETERMINA**

di adottare l'allegato "*Regolamento per l'utilizzo della Foresteria dell'Inps*" con riferimento all'immobile sito in Roma Corso Vittorio Emanuele II n.326 piano S1-3 int.4 - Foglio 484, particella 22 sub 505 e per via Paola n. 9 (box auto) - Foglio 484, particella 22 sub 40, che costituisce parte integrante della presente determinazione.

Il Direttore generale assumerà ogni iniziativa a riguardo per dare completa attuazione alla presente determinazione.

Prof. Pasquale Tridico

Documento firmato in originale



Istituto Nazionale Previdenza Sociale

## **REGOLAMENTO PER L'UTILIZZO DELLA FORESTERIA DELL'ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE**

# **SOMMARIO**

## **TITOLO I** **DISPOSIZIONI GENERALI**

Art. 1 Oggetto e principi generali per l'utilizzo della Foresteria

## **TITOLO II** **UTILIZZO DELLA FORESTERIA**

Art. 2 Destinatari del servizio di Foresteria

Art. 3 Disposizioni generali

## **TITOLO III** **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORESTERIA**

Art. 4 Gestione della Foresteria

Art. 5 Nomina e compiti del responsabile del servizio

Art. 6 Modalità per usufruire della Foresteria

Art. 7 Aspetti economici

Art. 8 Durata del soggiorno

Art. 9 Limitazioni all'uso

## **TITOLO IV** **LE DOTAZIONI DELLA FORESTERIA ED IL RELATIVO USO**

Art. 10 Dotazioni di base della Foresteria

Art. 11 Norme generali di utilizzo della struttura

Art. 12 Riconsegna della struttura

Art. 13 Inottemperanza dei soggetti fruitori

Art. 14 Danni

Art. 15 Entrata in vigore del regolamento

**TITOLO I**  
**DISPOSIZIONI GENERALI**

**Art. 1 - Oggetto e principi generali per l'utilizzo della Foresteria**

1. Il presente Regolamento disciplina l'utilizzo dell'immobile di proprietà dell'INPS (di seguito denominato anche "Istituto") sito in Roma al Corso Vittorio Emanuele II n. 326, destinato ad uso Foresteria nonché le modalità di organizzazione e gestione delle attività allo stesso connesse.
2. La gestione del servizio è informata ai seguenti principi generali:
  - a) razionalizzazione e trasparenza nell'utilizzo della Foresteria, anche attraverso l'adozione di appositi sistemi telematici per la rilevazione delle prenotazioni;
  - b) contenimento dei costi di gestione;
  - c) buon andamento e miglioramento globale del servizio, anche attraverso l'adozione di modalità innovative per la conduzione della Foresteria stessa;
  - d) predeterminazione dei criteri da adottare per l'assegnazione e l'utilizzo, in via saltuaria e/o continuativa, dei vari ambienti della Foresteria.
3. Il servizio viene garantito, di norma e in via prioritaria, attraverso il ricorso ai contratti di fornitura di beni e servizi operanti negli stabili strumentali della Direzione generale dell'Istituto, previo pagamento, ove previsto, di una tariffa omnicomprensiva giornaliera prefissata, a carico dei fruitori della Foresteria, disposta in osservanza delle vigenti norme in materia e a mero titolo di rimborso dei costi sostenuti.
4. Nell'assegnazione degli spazi a disposizione nella Foresteria, l'Istituto procede secondo le priorità indicate all'art. 2 del presente Regolamento.

## **TITOLO II**

### **UTILIZZO DELLA FORESTERIA**

#### **Art. 2 – Destinatari del servizio di Foresteria**

1. La Foresteria è prioritariamente destinata a ospitare gli Organi dell'INPS, i Dirigenti di I e II fascia e i professionisti appartenenti ai Coordinamenti generali dell'Istituto.
2. In via residuale, l'utilizzo della Foresteria è, altresì, consentito, con le modalità di seguito indicate, ai seguenti soggetti:
  - Docenti e/o ricercatori universitari italiani o stranieri e dipendenti di altri Istituti pubblici o privati che intrattengano con l'INPS attività di studio/ricerca nell'ambito di materie di competenza dell'Istituto.
  - Titolari presso l'Istituto di borse di studio, assegni di ricerca, contratti di collaborazione, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento dell'incarico affidato.
3. La Foresteria non può essere utilizzata da soggetti diversi da quelli individuati ai commi precedenti, fatto salvo il caso in cui l'utilizzo da parte di altri soggetti sia giustificato da ragioni di carattere istituzionale o di rappresentanza, correlato a compiti svolti per l'INPS, previa autorizzazione del Direttore Generale dell'Istituto.

#### **Art. 3 – Disposizioni generali**

1. La Foresteria deve essere utilizzata esclusivamente ai fini dell'assolvimento di compiti istituzionali e conformemente alle vigenti previsioni normative e regolamentari.
2. L'uso della Foresteria deve essere informato a criteri di stretta necessità e massima economicità ed è consentito solo per le finalità sopra indicate non essendone consentito l'utilizzo a titolo personale.
3. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità civile per eventuali danni a persone o cose, verificatisi durante la permanenza dei destinatari del servizio.
4. La permanenza all'interno della Foresteria è altresì uniformata all'osservanza di

quanto previsto dal vigente regolamento condominiale dello stabile di Corso Vittorio Emanuele II n. 326.

### **TITOLO III**

#### **ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO DI FORESTERIA**

##### **Art. 4 - Gestione della Foresteria**

1. Alla Direzione centrale patrimonio e archivi compete la gestione della Foresteria anche con riferimento agli aspetti di natura amministrativo-contabile connessi al servizio.

##### **Art. 5 - Nomina e compiti del Responsabile del servizio**

1. Il Direttore centrale patrimonio e archivi individua il responsabile del servizio di Foresteria.
2. Il responsabile della Foresteria:
  - verifica la corretta applicazione dei contratti di gestione dei servizi resi per la conduzione della Foresteria, le necessarie forniture e gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria ritenuti necessari per mantenere il buono stato di efficienza dei locali affidati, anche in condizioni di sicurezza, avendo cura di monitorare costantemente l'andamento della spesa;
  - sovrintende al personale addetto alla conduzione dei suddetti servizi, effettuando le opportune verifiche in merito al corretto andamento del servizio ed impartendo indicazioni sulle relative modalità;
  - sovrintende alla custodia dei locali ed ai contatti con l'amministrazione condominiale;
  - gestisce le operazioni di consegna e ritiro delle chiavi;
  - annota in un apposito registro, anche telematico, tutte le attività connesse al servizio e al personale impiegato nonché le prenotazioni e i nominativi degli ospiti che fruiscono della Foresteria;



- provvede alla raccolta di tutto il materiale documentale afferente alla gestione della Foresteria e di quello connesso alle singole autorizzazioni per l'utilizzo della struttura.

#### **Art. 6 – Modalità per usufruire della Foresteria**

1. Le richieste di prenotazione delle camere disponibili all'interno della Foresteria sono formalizzate previa compilazione di uno specifico modulo, dove sono indicate le informazioni ed il titolo del/dei richiedenti ed il/i giorni di cui si intende usufruire del servizio, unitamente alla relativa motivazione.
2. Le richieste devono pervenire alla Direzione centrale competente, anche con modalità informatizzata, non oltre i 5 giorni antecedenti alla data di inizio del soggiorno.
3. L'autorizzazione o il diniego all'utilizzo delle camere disponibili all'interno della Foresteria viene comunicata ai richiedenti dal Direttore centrale competente, ovvero da un suo delegato, tenuto conto dell'ordine temporale di prenotazione e delle priorità di cui all'art. 2.
4. Il Direttore centrale competente ha, altresì, la facoltà di non concedere l'utilizzo delle camere richieste.
5. L'utilizzo delle camere disponibili all'interno della Foresteria è previsto tutti i giorni della settimana, ma la consegna delle chiavi è effettuata dal lunedì al venerdì esclusivamente durante l'orario ordinario di servizio dell'Istituto.
6. All'atto della consegna delle chiavi della Foresteria, il destinatario dei servizi sottoscrive un modulo di assunzione di responsabilità in merito al corretto uso dei locali e dei beni in essi contenuti.
7. In caso di annullamento o modifica delle date del soggiorno la relativa comunicazione deve, comunque, pervenire prima della data di avvio del soggiorno.

#### **Art. 7 – Aspetti economici**

1. I destinatari del servizio di cui all'art. 2, comma 1 usufruiscono delle camere

disponibili all'interno della Foresteria a titolo gratuito.

2. Gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle camere disponibili all'interno della Foresteria da parte delle ulteriori tipologie di destinatari del servizio di cui all'art. 2 sono determinati con apposito provvedimento del Direttore generale.
3. Gli importi dovuti a titolo di rimborso spese per l'utilizzo delle camere disponibili all'interno della Foresteria sono commisurati alla durata del soggiorno per camera occupata, come attestato dal responsabile della Foresteria, e devono essere versati almeno cinque giorni prima della data di inizio del soggiorno con le modalità indicate dall'Istituto. Non è previsto il pagamento in denaro contante.

#### **Art. 8 - Durata del soggiorno**

1. Fermo restando gli speciali limiti temporali stabiliti dal Regolamento per il rimborso delle spese sostenute dai componenti degli Organi centrali, l'utilizzo delle camere disponibili all'interno della Foresteria può essere concesso per la durata massima di 15 giorni consecutivi, eventualmente rinnovabile per ulteriori periodi non superiori a 7 giorni. La richiesta di rinnovo dell'utilizzo dovrà essere formalizzata con le modalità di cui all'art. 6, al massimo entro 3 giorni dalla data conclusiva del precedente periodo di soggiorno, subordinatamente alla disponibilità di camere non prenotate da altri per il periodo in questione.

#### **Art. 9 - Limitazioni all'uso**

1. L'autorizzazione al soggiorno nella Foresteria potrà prevedere limitazioni all'uso d'attrezzature, suppellettili, locali, impianti e servizi.
2. Non è consentito l'ingresso nella Foresteria a persone non espressamente autorizzate.

## **TITOLO IV**

### **LE DOTAZIONI DELLA FORESTERIA ED IL RELATIVO USO**

#### **Art. 10 - Dotazioni di base della Foresteria**

1. La Foresteria si compone di n. 4 stanze, servizi igienici, un locale ad uso cucina, un ingresso ed alcuni spazi per il ricevimento.
2. La Foresteria è dotata di:
  - allaccio alla rete elettrica ed idrica;
  - impianto di climatizzazione invernale centralizzato ed estivo locale;
  - impianto di comunicazione rete locale dati.
3. Durante il soggiorno in Foresteria, l'Istituto fornisce agli ospiti, ove disponibili, il servizio di pulizia ed il cambio della biancheria necessaria.
4. La fruizione di servizi ulteriori potrà essere consentita solo previa autorizzazione del Direttore centrale competente e a spese del soggetto ospitato.
5. All'occorrenza, è altresì fruibile un posto auto dedicato nella rimessa privata annessa alla proprietà, sita in Roma via Paola n. 9. La fruizione del posto auto s'intende a titolo gratuito ed assegnato secondo la priorità di arrivo delle relative prenotazioni.

#### **Art. 11 - Norme generali di utilizzo della struttura**

1. Tutti gli utilizzatori della Foresteria sono tenuti a:
  - osservare il presente Regolamento;
  - avvisare il personale incaricato dall'Istituto in caso di guasti o di mancato funzionamento degli impianti;
  - provvedere in proprio all'approvvigionamento delle vivande;
  - utilizzare le attrezzature e gli arredi con cura;
  - provvedere a lasciare i locali in ordine.
2. E' fatto divieto di detenere negli alloggi della Foresteria:

- armi di ogni tipo;
  - sostanze esplosive;
  - sostanze stupefacenti;
  - materiali infiammabili.
3. Non è inoltre consentita alcuna modifica negli arredi. E' tassativamente vietato fumare in tutti i locali della Foresteria.
  4. Il comportamento del singolo ospite deve essere improntato, nel rapporto con gli altri ospiti e con il personale di gestione, all'osservanza delle ordinarie regole di tolleranza, rispetto e collaborazione, al fine di garantire la quotidiana convivenza.
  5. Non è consentito asportare materiali, oggetti, vettovaglie presenti nella Foresteria, catalogati nell'inventario apposto in ciascun ambiente di cui la stessa si compone.
  6. Dopo le ore 23:00, prima delle ore 8:00 e tra le ore 14:00 e le ore 16:00 sono vietati suoni e rumori di qualunque tipo che arrechino disturbo alla tranquillità e al riposo.
  7. Nelle restanti ore della giornata, l'utilizzazione di apparecchi radio, televisori ecc., deve essere tale da non arrecare disturbo.
  8. L'ospite è tenuto a rispondere personalmente della violazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti.
  9. Il responsabile del servizio di Foresteria, di cui al precedente art. 4, vigila sul rispetto da parte degli ospiti degli obblighi di cui al presente articolo.
  10. L'Istituto è esonerato da ogni responsabilità civile per eventuali danni a persone e cose.

#### **Art. 12- Riconsegna della struttura**

1. Al termine di ogni periodo di soggiorno i locali devono essere restituiti in ordine e sgombri da ogni effetto personale.
2. A seguito della riconsegna delle chiavi il Responsabile della Foresteria verifica lo stato dei locali, segnalando alla Direzione Centrale competente eventuali comportamenti difforni rispetto alle previsioni del presente Regolamento.

### **Art. 13 - Inottemperanza dei soggetti fruitori**

1. Il Direttore centrale competente ha la facoltà di non autorizzare nuovi periodi di soggiorno o di revocare le richieste di utilizzo già accolte nelle ipotesi in cui siano tenuti, dai fruitori della Foresteria, comportamenti non conformi alle previsioni del presente Regolamento.

### **Art. 14 - Danni**

1. E' fatta salva ogni azione legale di tutela nelle sedi giudiziarie competenti intrapresa dall'Istituto, in caso di danni alla Foresteria e di scomparsa di oggetti in essa allocati.

### **Art. 15 - Entrata in vigore del regolamento**

1. Il presente Regolamento entra in vigore alla data di adozione del relativo provvedimento.